

(N. 185)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici

(TUPINI)

NELLA SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

Facoltà al Ministero dei Lavori Pubblici di imputare i pagamenti a carico dei capitoli per lavori della parte straordinaria del proprio stato di previsione della spesa, per l'esercizio 1947-48 e 1948-49 prima sui fondi residui e dopo sugli stanziamenti di competenza.

ONOREVOLI SENATORI. — Le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, le quali prescrivono che il conto dei residui del bilancio è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa, se sono sempre osservate per quanto si riferisce alla gestione della spesa ordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, non si prestano invece ad una rigorosa applicazione nei riguardi della spesa straordinaria ripartita di detto bilancio.

Invero vari provvedimenti legislativi — col dare la facoltà al Ministro per il tesoro di inscrivere anche in esercizi successivi le auto-

rizzazioni di spesa disposte con la legge di bilancio; con il consentire l'assegnazione graduale in bilancio delle somme autorizzate per l'esecuzione dei lavori in rapporto al fabbisogno, con il determinare l'incidenza della spesa autorizzata in quote annuali da stanziare in più esercizi finanziari — hanno determinato sempre per la gestione straordinaria di detto Ministero una situazione del tutto particolare rispetto a quelle di altre amministrazioni, ma più ancora nel presente periodo in dipendenza dell'attuazione di programmi di lavori straordinari urgenti per la ricostruzione ed a sollievo della disoccupazione, o per la riparazione di danni causati da eventi bellici.

Le autorizzazioni di spesa, nel loro ammontare complessivo, costituiscono delle spese consolidate, cui corrispondono impegni che

per uguale importo globale possono essere assunti in un solo esercizio, mentre i pagamenti vengono differiti nel tempo.

Ne consegue che anche gli stanziamenti relativi — benchè già iscritti in bilancio in più esercizi a seconda del fabbisogno o in relazione alle quote ripartite — divengono pure consolidati e possono dare origine a pagamenti in conto competenza, afferenti però ad impegni assunti in esercizi precedenti, oppure che — non fruiti per intero nell'esercizio di iscrizione — per la parte non pagata nell'anno finanziario alla fine dell'esercizio medesimo costituiscono delle disponibilità residue. Nel qual caso il Ministro per il tesoro — ai termini dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1928, n. 3255, concernente modificazioni alla legge per la contabilità generale dello Stato — ha facoltà di eliminare tale disponibilità dal conto dei residui per iscrivere nuovamente in bilancio — con propri decreti — le somme corrispondenti nel conto delle competenze degli esercizi seguenti, in relazione agli effettivi bisogni.

Si aggiunge poi, che, avuto riguardo alle somme che l'Amministrazione centrale dei lavori pubblici deve mettere a disposizione dei propri uffici decentrati con ordine di accredito, appare evidente il vantaggio derivante dalla possibilità da parte di questi uffici di poter prelevare fino al loro completo esaurimento i fondi disponibili in conto residui, prima di intaccare quelli anticipati in conto competenza.

Ma indipendentemente da tale caso particolare, la possibilità da parte degli uffici decentrati di poter prelevare i fondi disponibili in conto residui anche per effettuare pagamenti inerenti ad impegni assunti in conto compe-

tenza, eviterebbe l'emissione immediata da parte dell'Amministrazione centrale di ordini di accredito per somme rilevanti in conto competenza, con conseguenti immobilizzazioni di fondi presso la sezione di tesoreria in rapporto all'ammontare di tutte le aperture di credito disposte a favore dei funzionari delegati.

In considerazione di tali vantaggi, ma soprattutto allo scopo di regolare la situazione particolare della gestione straordinaria per lavori del Ministero dei lavori pubblici, specie nell'attuale periodo, è stato predisposto l'unito schema di provvedimento legislativo — sul quale si sono già espressi con parere favorevole sia la Corte dei conti a Sezioni riunite che il Consiglio di Stato con il quale viene appunto disposta la proroga, a tutto l'esercizio finanziario 1948-1949, della facoltà prevista con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1374.

In tal modo i pagamenti a carico dei capitoli della parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, relativi ai lavori — esclusi quindi quelli afferenti alle spese di carattere generale — saranno imputati prima sui fondi residui, fino ad esaurimento dei fondi stessi, quindi sugli stanziamenti di competenza, sia che tali pagamenti si riferiscano a spese dell'esercizio in cui vengono disposti, sia che riguardino spese relative agli esercizi precedenti.

Infine lo schema in parola prevede che alla data del 30 giugno 1949 siano considerate decadute tutte le autorizzazioni di spesa sino allora disposte per l'esecuzione dei lavori di cui sopra è cenno.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La facoltà concessa con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1374, all'Amministrazione dei lavori pubblici di imputare per l'esercizio 1946-1947 prima sui fondi residui e successivamente sugli

stanziamenti di competenza i pagamenti a carico dei capitoli per lavori di parte straordinaria del proprio stato di previsione della spesa è estesa agli esercizi 1947-1948 e 1948-1949.

Alla data del 30 giugno 1949 si debbono intendere decadute per la parte non impegnata tutte le autorizzazioni di spesa sino allora disposte per l'esecuzione dei lavori anzidetti.

La presente legge, che ha effetto dal 1° luglio 1947, entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.